

L.R. 1 aprile 1980, n. 18 ⁽¹⁾.

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati.

(1) Pubblicata nel B.U. 9 aprile 1980, n. 15.

Art. 1

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo del bambino, già dall'età perinatale, i presidi sanitari pubblici e privati della Regione garantiscono sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino.

Art. 2

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, prevedono tra l'altro:

- a) le modalità organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la presenza di un familiare o di una persona di fiducia richiesta espressamente dalla donna;
 - b) le modalità di trasformazione e di adattamento dell'assistenza neonatale in un sistema che consenta la vicinanza del neonato alla madre;
 - c) il numero di letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari almeno al 30% dei letti pediatrici;
 - d) un congruo numero di servizi igienici;
 - e) gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio.
-
-

Art. 3

Per il bambino di età inferiore a 6 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati, uno dei genitori o loro sostituto ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle 24 ore.

Il limite di età, di cui al comma precedente, può essere elevato in presenza di particolari problematiche, fisiche, psichiche ed ambientali.

A tale scopo ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 2, i presidi sanitari pubblici e privati adottano gli accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e assistenza familiare, specie nelle ore notturne. Può essere consentito a uno dei genitori o loro sostituto di accedere alla mensa, dietro pagamento.

Per il bambino di età superiore a 6 anni, è, in ogni caso, consentito ai genitori o loro sostituto l'accesso, nell'arco delle 12 ore diurne, per visite al bambino ricoverato.

Il regolamento dell'ospedale disciplina le modalità di espletamento delle facoltà previste nel presente articolo.

Art. 4

Per i minori di anni 6 che non possono usufruire dell'assistenza familiare, e in ogni caso per i bambini lungo-degenti o ripetutamente degenti, sono previsti interventi atti a tutelarne la salute psico-affettiva, favorendo fra l'altro la continuità di presenza degli operatori sanitari.

Art. 5

A cura delle direzioni sanitarie dei presidi sanitari pubblici e privati possono essere emanate, esclusivamente per eccezionali motivi specie igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di cui all'art. 2 e al 1° comma dell'art. 3, in particolari reparti o zone di essi.

Nei casi per i quali la legislazione sanitaria già preveda l'isolamento ai fini di evitare il contagio, la direzione sanitaria dei presidi pubblici e privati può consentire, anche nei reparti immaturi, prematuri, di rianimazione e terapia intensiva, la presenza di uno dei genitori o loro sostituto, attuando tutte le misure necessarie.

Art. 6

I medici del reparto, nell'informare i genitori sulla natura e sull'andamento della malattia, sugli atti medici e di ogni altro tipo a cui sarà sottoposto il bambino, favoriscono la collaborazione dei genitori, facilitandone la presenza durante gli interventi diagnostici e terapeutici, per un loro ruolo attivo e consapevole nell'assistenza al bambino stesso.

Le disposizioni di cui al comma precedente, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale dei presidi sanitari regionali e di ogni altro presidio pubblico e privato.

Art. 7

Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sanitari, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8

Di norma, durante gli orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai genitori ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati. Se inferiori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 3 disciplina tale facoltà prevedendo, tra l'altro, che le direzioni sanitarie adottino i provvedimenti più idonei atti a salvaguardare la salute del bambino e dell'adulto, sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.

Art. 9

Fino alla costituzione delle Unità Sanitarie Locali, ai sensi degli *artt. 20 e 30 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3*, gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli Enti ospedalieri.

Art. 10

Per i primi interventi di ristrutturazione edilizia per le finalità di cui all'art. 2 viene prevista la somma di L. 1 miliardo per l'anno 1980.

All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con l'utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 10680 del bilancio dell'esercizio finanziario 1980.